

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 70021
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2019,
posta in decisione all'udienza del 29.4.2021,
e vertente

tra

“Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Regione Sicilia”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi per procura in atti,

- attore - opponente -

e

“Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Regione Sicilia”, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
“Agenzia delle Entrate - Riscossione”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende per delega in atti,

- convenuti - opposti -

FATTO

Con citazione ritualmente notificata, la "Società" conveniva in giudizio l'"Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Regione Sicilia" e l'"Agenzia delle Entrate - Riscossione", proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720180108729165500 del 16.11.2008 dell'importo di euro 284.307,60 e la successiva intimazione di pagamento n. 09720199081176767/000 del 10.10.2019 dell'importo di euro 300.424,15, emessi per revoca agevolazioni alle imprese ex art. 2 della legge regionale 16.12.2008, n. 23, nonché chiedendo la condanna al pagamento dell'importo dovuto residuo di euro 113.323,39.

L'opponente esprimeva di essere stato ammesso all'agevolazione con decreto n. 1036 del 13.3.2012; che erano erogati in suo favore euro 275.279,86; che a seguito di un controllo del 21.2.2017 era contestato alla società attrice il mancato pagamento della tassa di registrazione del contratto di locazione dell'immobile dove era realizzato il programma di investimento finanziario, la mancanza degli esiti del collaudo statico o del certificato di idoneità sismica e l'assenza di attrezzature; che era fissato il termine di tre giorni per i necessari chiarimenti; che la società inviava in data 24.2.2017, a mezzo pec all'indirizzo indicato nel verbale di controllo, quietanza Mod. F24 per la tassa di registro, il certificato di idoneità statica, l'autorizzazione all'agibilità provvisoria, perizia giurata, relazione esplicativa ed elenco dei beni di cui al punto 3.9 delle Direttive; che con nota dell'11.9.2017 parte opposta dichiarava di non aver ricevuto la suddetta documentazione ed avviava il procedimento di revoca dell'agevolazione; di aver nuovamente trasmesso la documentazione con ulteriore pec del 22.9.2017; che con nota n. 886 del 9.1.2018 il Dipartimento di Attività Produttive considerava insufficiente la documentazione inviata, eccetto la quietanza relativa al pagamento dell'imposta di registro, rilevando ulteriormente che non era sanata l'assenza di

attrezzature presso i locali oggetto del controllo; che sempre il Dipartimento con D.D.G. n. 554 del 12.4.2018 revocava l'agevolazione concessa ed emetteva la cartella di pagamento e poi l'intimazione; che era violato il principio di buona fede contrattuale; di aver fornito i necessari chiarimenti e la documentazione richiesta; che l'amministrazione nulla rispondeva alle controdeduzioni del 19.1.2018, in violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/90; che, in ogni caso, si trattava di risoluzione unilaterale del rapporto e non vi erano le condizioni per una revoca totale delle agevolazioni, anche in virtù del principio di proporzionalità; che, al più, poteva essere disposta una revoca parziale ex art. 7), lett. b), delle direttive; che la revoca totale era possibile solo in casi di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e che l'azione esecutiva intrapresa era illegittima.

Si costituivano i convenuti, evidenziando che non vi era alcun comportamento contrario a buona fede, che le criticità contestate non erano superate, che l'opposizione era tardiva, che l'agevolazione era concessa solo in via provvisoria, che la revoca era corretta e non vi era alcun affidamento.

All'udienza del 29.4.2021 la “” concludeva per l'annullamento del D.D.G. n. 554 del 12.4.2018, della cartella di pagamento, dell'intimazione e dell'iscrizione a ruolo esecutivo, per la declaratoria del diritto all'agevolazione e la condanna al pagamento della somma residua di euro 113.323,39, i convenuti concludevano per il rigetto dell'opposizione e delle domande di parte attrice ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per lo scambio di comparse e memorie.

DIRITTO

Preliminarmente, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con la quale si contesta il diritto stesso di procedere ad esecuzione forzata, non è ravvisabile alcuna tardività.

Ciò precisato, il decreto del 9.2.2009, contenente le “Direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5”, richiamato dal decreto di concessione dell’agevolazione n. 1036 del 13.3.2012, prevede all’art. 7.1) le cause di revoca delle agevolazioni stesse.

In particolare, l’articolo in questione dispone che “le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte qualora: a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) vengano distolte dall’uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto delle agevolazioni, prima di tre anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto di cui al precedente punto 6.7, fatta salva la sostituzione di impianti e/o attrezzature divenuti obsoleti ed a condizione che l’attività economica agevolata venga mantenuta per i suddetti periodi; c) siano gravemente violate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro o i contratti collettivi di lavoro; d) il programma non venga ultimato entro i termini previsti al precedente punto 3.7; e) siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario; f) ricalcolati gli indicatori di cui al precedente punto 5.2 comprensivi delle eventuali maggiorazioni di cui al medesimo punto 5.2 e confrontati con i corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria, anche uno solo di tali indicatori dovesse registrare uno scostamento in diminuzione superiore al 30%, ovvero la media degli stessi scostamenti dovesse far registrare una diminuzione di oltre il 10%; g) venga modificato l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni

finali inquadrabili in una “divisione” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007” diversa da quella relativa alle produzioni/attività indicate nel programma originario già approvato; h) nel caso di agevolazioni concesse a titolo di contributo in conto interessi, si verifichi, prima dell'erogazione a saldo delle agevolazioni stesse, la risoluzione del relativo contratto di finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti, ovvero l'estinzione anticipata del finanziamento stesso; i) l'impresa, in sede di sottoscrizione/presentazione della domanda di agevolazioni e/o della relativa documentazione, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; in tale ultimo caso il gestore concessionario provvederà inoltre a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria; j) l'impresa trasferisca al di fuori del territorio della regione Sicilia l'attività produttiva interessata dal programma di investimenti agevolato nei dieci anni dalla relativa data di entrata in funzione del programma stesso, determinando una riduzione dei livelli occupazionali della relativa unità locale a meno della metà di quelli previsti a conclusione del programma medesimo; k) l'impresa non ottemperi a quanto previsto al precedente punto 5.4, lettera k); l) venga meno, per le imprese “femminili”, entro il terzo anno successivo alla data di entrata in funzione dell'impianto agevolato, la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 2.2, lettera c). Con riferimento alle predette cause di revoca, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), g), h), i), j) ed l); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b), d) e k)”. Dunque, le cause di revoca delle agevolazioni, totale o parziale, sono tassativamente indicate.

Nel verbale di controllo di primo livello del 21.2.2007 è riscontrato il mancato pagamento della tassa di registrazione del contratto di locazione dell'immobile dove era realizzato il programma di investimento finanziario, la mancanza degli

esiti del collaudo statico o del certificato di idoneità sismica, nonché l'assenza di beni invece presenti ed indicati nelle fatture.

Le prime due contestazioni sono state superate dalla società attrice, la quale con pec del 24.2.2017 e del 22.9.2017, in atti, inviava all'indirizzo indicato nel verbale di controllo, quietanza Mod. F24 per la tassa di registro, il certificato di idoneità statica, l'autorizzazione all'agibilità provvisoria, perizia giurata e relazione esplicativa.

Resta la contestazione in ordine all'assenza nei locali di beni invece indicati in fattura, rispetto alla quale parte attrice eccepisce la genericità del controllo e l'utilizzo effettivo dei beni stessi.

Tuttavia, ed è questo il punto, nessuna di queste tre contestazioni giustificava comunque la revoca totale dell'agevolazione, non rientrando queste tre invocate irregolarità nelle ipotesi di revoca tassativamente previste dalla suddetta direttiva.

Non solo, ma né la comunicazione dell'avvio della procedura di revoca n. 0046057 dell'11.9.2017 e n. 886 del 9.1.2018, né il D.D.G. n. 554 del 12.4.2018 di conclusione del procedimento di revoca dell'agevolazione, richiamano alcuna delle cause di revoca previste, motivando il provvedimento finale n. 554/18 solo con la mancata sanatoria in ordine alla "assenza di diverse attrezzature nei locali della società".

Né può ravvisarsi la causa di revoca per la diversa ipotesi della irregolarità dei beni ai sensi dell'art. 3.9 sempre della direttiva, in quanto lo stesso D.D.G. n. 554/2018 riconosce la sanatoria delle asserite irregolarità per l'imposta di registro ed il "prospetto dei beni (All. 7) di cui al punto 3.9 delle Direttive", ipotesi, peraltro, eventualmente riconducibile all'art. 7), lett. b), la quale in ogni caso, sempre in base all'art. 7.1) delle direttive, determina una revoca solo ed esclusivamente parziale "commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente

o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto triennio”.

Il provvedimento di revoca per come è emanato deve dunque considerarsi illegittimo e, in accoglimento dell'opposizione, sono caducati la cartella di pagamento e le successive intimazioni ed iscrizione a ruolo esecutivo, con diritto di parte attrice alla corresponsione dell'intera agevolazione e condanna dei convenuti al pagamento della somma residua ancora dovuta a tale titolo di euro 113.323,39.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) accoglie l'opposizione; b) annulla la cartella di pagamento n. 09720180108729165500 del 16.11.2008 dell'importo di euro 284.307,60, l'intimazione di pagamento n. 09720199081176767/000 del 10.10.2019 dell'importo di euro 300.424,15 e la successiva iscrizione a ruolo esecutivo; c) condanna l'“Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Regione Sicilia”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l'“Agenzia delle Entrate - Riscossione”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido in favore della
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 113.323,39; d) condanna l'“Assessorato delle Attività Produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Regione Sicilia”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l'“Agenzia delle Entrate - Riscossione”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 10.880,00 per compensi ed euro 1.400,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 3.11.2021

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni